

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2503)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 31 marzo 1976 (V. Stampato n. 3935)

d'iniziativa dei deputati BELUSSI Ernesta, MIOTTI CARLI Amalia, CASSANMAGNAGO CERRETTI Maria Luisa, BOFFARDI Ines e CASTELLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 aprile 1976*

**Modifica dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463:
« Statizzazione delle scuole elementari per ciechi »**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è sostituito dal seguente:

« L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli ciechi, nelle apposite scuole speciali di cui al successivo articolo 2 o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti.

Sono abrogati gli articoli 455, 456, 457 del regolamento generale n. 1297 del 26 aprile 1928 (Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), nonchè tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo ».